

OSSERVAZIONI E PRINCIPALI PROPOSTE DI MODIFICA DELLE PARTI SOCIALI ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Art.1 (Ambito di applicazione e definizioni)

Occorre meglio precisare al comma 3 la distinzione tra forme pensionistiche complementari collettive e forme individuali.

Dal successivo comma 4 si desume che tutte le "forme pensionistiche complementari" sono attuate mediante la costituzione di "appositi fondi". Ciò non è esatto, con riferimento alle forme pensionistiche individuali di matrice assicurativa. Tale osservazione è confermata dal richiamo all'art.4, che, infatti, non riguarda le forme assicurative .

L'equivoco nell'utilizzo indifferenziato dei termini "forma pensionistica" e "fondo pensione" ricorre ripetutamente nel testo. Ne deriva, in più punti, confusione nella ricostruzione della disciplina applicabile di volta in volta ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti o alle forme individuali realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita ovvero, su un altro piano, alle forme pensionistiche collettive o alle forme pensionistiche individuali.

Art.2 (Destinatari)

Non si condivide che i lavoratori impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 siano inseriti unicamente al punto b).

Si chiede, pertanto, di non creare pregiudiziali rispetto alla possibilità di realizzazione di forme pensionistiche complementari specifiche per questa categoria.

Inoltre, al comma 1, lett.c) si propone di eliminare "di produzione lavoro" per utilizzare, in materia di soci lavoratori di cooperative, la stessa dizione impiegata dalla l. 142/2001 e di rendere la terminologia uniforme a quella che si ritrova più avanti, nel successivo art.8, comma 2, ultima parte.

Art.3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

Anche in questo articolo, al pari di quanto proposto nell'articolo precedente, si chiede di riservare un'attenzione specifica ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.

Per i punti **b), c), d) del comma 1** si propone che venga ripristinata la formulazione già utilizzata dal decreto legislativo n. 124/1993, e si conferma l'osservazione già fatta all'articolo precedente riguardo i soci di cooperativa.

Ai regolamenti aziendali deve essere riconosciuto, in questo articolo e in tutte le parti del testo del decreto in cui ad essi si fa riferimento, un ruolo residuale, per le sole realtà e situazioni nelle quali non operino contratti o accordi collettivi di lavoro.

Art.4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).

Si fa presente che l'intera disposizione è pervasa dalla confusione terminologica già rilevata in relazione all'art.1.

- L'espressione "fondi pensione" utilizzata nella rubrica sembra escludere che la norma si riferisca anche alle forme assicurative. Così invece non è: le forme assicurative sono espressamente considerate al comma 2 mediante richiamo all'art.3, comma 1,lett.h).
- Il termine "fondi pensione" utilizzato nel comma 1 sembra riferirsi indifferentemente ai fondi pensione negoziali ed ai fondi pensione aperti. Per questi ultimi, tuttavia, la norma entra in contraddizione con l'art.12, comma 1, che consente soltanto la struttura del patrimonio separato.
- Il termine "fondi pensione" utilizzato nel comma 2 non è coerente con il riferimento della stessa norma alle forme di cui all'art.3, comma 1, lett.h) (forme individuali assicurative).
- Il termine "responsabile della forma pensionistica complementare", invece che "responsabile del fondo", utilizzato al comma 3, genera confusione specie in quelle fattispecie (ad esempio fondi intersettoriali o interaziendali o pluralità di adesioni collettive ad uno stesso fondo pensione aperto) nelle quali conviva una pluralità di contratti, accordi o regolamenti. In tal caso, infatti, si sarebbe davanti ad un unico "fondo pensione" ma ad una pluralità di "forme pensionistiche" ai sensi dell'art.3, comma 1, e si genererebbe il dubbio se sia necessario nominare una pluralità di responsabili.

Il comma 6, prevedendo per i "fondi pensione" la decadenza dall'autorizzazione, non distingue tra fondi negoziali e fondi aperti. Il mancato conseguimento della base associativa minima, tuttavia, è fattispecie applicabile ai soli fondi negoziali.

Art.5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)

Al comma 1 occorre indicare con più precisione che le forme pensionistiche coinvolte sono soltanto quelle costituite su base collettiva.

Allo stesso modo, al comma 2 occorre precisare che la disposizione così formulata, riguardo il responsabile del fondo, si riferisce in modo specifico alle forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13. Inoltre, non basta che il responsabile del fondo svolga la propria attività in modo autonomo e indipendente, occorre invece che già al momento della nomina sia in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza.

Per quanto riguarda il responsabile del fondo dei fondi pensione negoziali, previsti dall'art.3, comma1, lettere da a) ad e), è importante riconoscere e valorizzare una figura già prevista dalla normativa in vigore, il direttore generale, e per la quale, anche ai sensi della disciplina emanata dalla Autorità di vigilanza, sono già attribuite funzioni di responsabilità. Si propone, pertanto, di prevedere esplicitamente che l'incarico di responsabile

del fondo possa essere attribuito dal Consiglio di amministrazione al direttore generale, comunque denominato, o ad uno dei componenti il medesimo consiglio di amministrazione.

Al **comma 4**, riguardo l'organismo di sorveglianza, si rilevano numerosi elementi di negatività riferibili a:

- numero e soprattutto designazione dei componenti effettuata dal soggetto che istituisce i fondi aperti;
- mancata previsione di un obbligo del responsabile di fornire dati e notizie all'organismo di sorveglianza posto che la norma in materia, assai blanda, fa riferimento alle "informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica";
- asimmetria tra i poteri dell'organismo di sorveglianza (che non sono definiti e non appaiono nemmeno definibili per relationem) e i suoi obblighi, posto che il comma 7 dell'articolo 5 estende ai componenti dell'organismo in questione i doveri del collegio sindacale come definiti dall'articolo 2407 del codice civile.

Pertanto occorre fissare modalità di designazione dell'organismo di sorveglianza in caso di adesioni collettive, in linea con le previsioni contenute nella legge delega. L'art.1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge n. 243/2004, infatti, richiama espressamente l'art.5, comma 3, d.lgs.124/1993. Tale norma prevede che l'organismo di sorveglianza abbia "composizione ripartita" e, per effetto del rinvio al comma 1 del medesimo art.5, rispetti il criterio di "partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro". Ne consegue che previsioni che non rispettino i suddetti criteri di pariteticità e rappresentatività dei componenti contrasterebbero con i principi di legge.

In relazione a questi principi normativi, occorre che il comma 4 sia riformulato prevedendo per le adesioni collettive a fondi aperti un congruo numero di componenti il consiglio di sorveglianza, e che questo sia costituito nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Dovrà poi essere il regolamento del fondo a disciplinare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'organismo di sorveglianza, secondo modalità definite dalla Covip, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al **comma 5**, occorre rendere effettivo il potere di controllo dell'organismo di sorveglianza, prevedendo una periodicità certa, indicativamente ogni tre mesi, con la quale il responsabile del fondo è impegnato a produrre all'organismo di sorveglianza medesimo tutte le informazioni utili per valutare l'andamento complessivo del fondo pensione ed in particolar modo le informazioni relative alla gestione finanziaria ed alle eventuali operazioni in conflitto di interesse.

Ribadiamo inoltre l'esigenza di introdurre garanzie di indipendenza anche

nella gestione delle forme individuali rivedendo opportunamente i sistemi di governance, istituendo anche per questi ultimi comitati di sorveglianza ad hoc.

Art.6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

Anche in questo articolo non sono chiari i punti applicabili rispettivamente ai fondi pensione negoziali, ai fondi aperti, alle forme pensionistiche individuali e al fondo residuale istituito presso l'INPS.

Al **comma 6**, va ripristinato, come da normativa attuale, l'obbligo per i fondi di attivare la procedura di "gara" anche per la stipula delle convenzioni per la gestione finanziaria e per la gestione amministrativa (ove esterna), a garanzia della indipendenza e della qualità del servizio offerto, nell'interesse degli iscritti. Tale obbligo, con gli opportuni adattamenti, deve essere previsto anche per la stipula delle convenzioni relative ai servizi amministrativi, di gestione finanziaria, banda depositaria e per prestazioni assicurative tra i soggetti promotori delle forme pensionistiche complementari di cui agli artt. 12 e 13 e soggetti esterni al gruppo societario di appartenenza degli stessi.

Al **comma 11, lettera a)** si chiede di prevedere che negli indirizzi che il ministero dovrà fornire per le modalità di investimento dei fondi pensione, si presti particolare attenzione anche allo sviluppo locale.

Al **comma 13**, si propone di modificare la lettera c), perché la revisione dei limiti di investimento va attuata con riferimento alla precisa disposizione dell'articolo 18 della Direttiva Europea EPAP che pone per i fondi pensione aziendali e di gruppo limiti agli investimenti finanziari emessi dalla stessa impresa.

Art.8 (Finanziamento)

Il testo dell'art.8 va profondamente modificato, perché da esso discende un disconoscimento sostanziale del valore della dimensione collettiva della previdenza complementare e conseguente negazione, in relazione ad essa, della specifica funzione del sistema di relazioni industriali in generale e della contrattazione collettiva in particolare.

In via preliminare, si fa presente che nel testo dell'articolo ci sono molti riferimenti alle "parti" come soggetti negoziali non meglio precisati. Si chiede che ogni riferimento alle "parti" contenuto nel testo sia sostituito con "le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e i datori di lavoro o le loro rappresentanze".

Al **comma 1**, occorre uniformare il regime di finanziamento, ricomprendendo tra i soggetti potenzialmente a carico di altri anche i titolari di reddito di lavoro o d'impresa. Occorre altresì prevedere per le forme pensionistiche collettive la possibilità di ricevere adesioni dei familiari a carico dei soggetti iscritti.

Al **comma 2**, nel rispetto del ruolo della contrattazione collettiva, è necessario chiarire in maniera non equivoca che, con riferimento all'area del lavoro dipendente, le regole di contribuzione sono definite solo in sede di contrattazione collettiva.

Bisogna pertanto prevedere che, ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura e le modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del committente sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. I medesimi contratti e accordi collettivi fissano anche la misura minima della contribuzione a carico del lavoratore che attiva la contribuzione del datore di lavoro e regolano il versamento di livelli più elevati di contribuzione da parte del lavoratore medesimo.

Le modalità di determinazione della contribuzione per i soci lavoratori di società cooperative sono definite in base alla tipologia del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori.

Inoltre, si richiama quanto contenuto nel testo della delega sulla necessità di individuare idonee misure, da inserire nella Legge di bilancio dello Stato, per favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare dei lavoratori di cui all'art.2, lettera b).

Al **comma 4**, si chiede venga ripristinato il limite di deducibilità espresso in percentuale (12%) del reddito complessivo, consentendone il raggiungimento anche ove sia più elevato rispetto al limite in cifra fissa.

Si rammenta, infatti, che la legge delega prevede esplicitamente di ampliare la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, tramite la "fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato". Tale meccanismo è d'altronde opportuno anche al fine di permettere una maggiore contribuzione per i titolari di redditi medi e alti, per i quali il solo limite in cifra fissa costituisce un ostacolo al conseguimento di adeguate prestazioni integrative.

Al comma 7:

Per quanto riguarda le modalità di conferimento tacito del TFR maturando, va previsto:

1. che siano gli accordi o contratti collettivi stessi a definire le modalità (periodicità) con le quali è regolato il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari;
2. l'eliminazione delle parole "alle quali l'azienda abbia aderito" (comma 7, lett. b), n. 2). Si ha infatti presente che l'azienda non manifesta, di per sé, alcuna volontà di adesione alla forma complementare ma, in presenza di contratti o accordi che le si applichino, è vincolata dalla volontà di adesione espressa dal lavoratore;
3. va previsto che, in caso di mancato accordo collettivo che definisca la scelta tra più forme pensionistiche complementari concorrenti nella stessa azienda, il TFR maturando venga conferito al fondo pensione che associa il maggior numero di iscritti tra i lavoratori della azienda stessa o, quando non sia applicabile il richiamato criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla Covip. L'integrazione vale a chiarire il criterio di individuazione della forma pensionistica complementare di destinazione qualora non sia sufficiente il criterio del maggior numero di adesioni tra i lavoratori di una stessa azienda;
4. va confermato che il fondo INPS ha carattere residuale e che allo stesso andranno versati i flussi di TFR soltanto di quei lavoratori che siano del tutto privi di forme pensionistiche collettive di riferimento, eliminando l'inciso "in caso di mancato accordo tra le parti" al comma 7, lett. b), n. 3). D'altronde, i punti 1) e 2) già contengono norme "di chiusura" per il caso che l'accordo non sussista;
5. con riferimento alla lett. c) del comma 7, si osserva che:
 - a. l'espressione "lavoratori già assunti" va modificata in "lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria" antecedente alla data del 28 aprile 1993. "Assunzione" è infatti termine utilizzato per indicare l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro. Tale circostanza è irrilevante nella disposizione in esame, che intende invece dare rilievo al fatto che il lavoratore fosse o meno già occupato alla data del 28 aprile 1993;
 - b. per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche complementari, i 6 mesi per il conferimento del TFR decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto o "dalla data di nuova assunzione, se successiva". Si ha qui presente il caso in cui il lavoratore, già occupato precedentemente al 29 aprile 1993 ma inoccupato alla data di entrata in vigore del decreto (o divenuto successivamente a tale momento), inizi poi un nuovo rapporto di lavoro dipendente. In questo caso, è palese che il termine di sei mesi non decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto ma, appunto, da quella della assunzione;

- c. per i lavoratori non iscritti è opportuno consentire che il TFR venga versato nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi. La norma realizza infatti una (in effetti non comprensibile) sovrapposizione con le determinazioni contenute nei contratti o accordi collettivi istitutivi dei fondi. Si tratta allora di chiarire che il limite minimo del 50% per il conferimento del TFR trova applicazione soltanto nel caso in cui tali contratti o accordi non sussistano ovvero non prevedano il versamento del TFR. Ciò vale anche ad evitare un eccessivo (e decisamente poco giustificato) aggravio di oneri alle aziende ed agli stessi fondi.

Al **comma 7** dopo la lettera c) inserire:

Prima dell'avvio del periodo di sei mesi, utile ai fini dell'espressione di una manifestazione di volontà, tacita o esplicita, il lavoratore ha diritto di ricevere informazioni sulle diverse scelte disponibili.

Al fine di rendere effettivamente consapevole la scelta, trenta giorni prima dello scadere dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, i lavoratori che fino a quel momento non abbiano manifestato alcuna volontà riceveranno le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà destinato in caso di mancata pronuncia nel termine.

Il **comma 9** è totalmente inaccettabile.

La norma, infatti, come formulata nello schema del provvedimento, contiene una grave lesione delle prerogative della contrattazione collettiva e, di fatto, disconosce completamente la natura contrattuale del contributo dovuto dal datore di lavoro.

Al riguardo, si osserva che pressoché tutti gli accordi nazionali istitutivi di fondi pensione negoziali affermano esplicitamente che il diritto al contributo del datore di lavoro sorge solo in caso di iscrizione allo specifico fondo istituito dagli accordi medesimi.

In base ai principi generali del diritto del lavoro e sindacale, il diritto a percepire il contributo datoriale non sorge in capo al lavoratore in ogni caso ma solo a seguito della sua adesione alla specifica forma pensionistica promossa da quello stesso accordo che pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di contribuzione.

Occorre, pertanto, che il testo del provvedimento stabilisca che nel caso in cui il lavoratore, a seguito del conferimento del TFR, decida di versare un contributo a proprio carico ed abbia aderito ad un fondo pensione a favore del quale accordi collettivi stabiliscano un contributo a carico del datore di lavoro, detto contributo affluisce al fondo pensione medesimo.

Solo dopo questo "transito" si può, eventualmente, immaginare che, a determinate condizioni, il contributo sia "portabile" verso altre forme. In

sede di contrattazione collettiva è possibile definire l'ambito entro il quale consentire la "portabilità", nel senso che con gli stessi accordi o contratti collettivi che promuovono la forma pensionistica (anche successivi, stipulati allo stesso livello di contrattazione) si possono definire le condizioni (standard di trasparenza, politica dei costi, regole di governance) alle quali l'obbligo contributivo può sussistere verso altre forme.

Al **comma 10**, occorre consentire all'iscritto, al raggiungimento dell'età pensionabile, di incrementare liberamente il livello delle prestazioni secondo le proprie esigenze di copertura pensionistica integrativa (eliminando il limite dei sette anni).

Occorre, inoltre, consentire il mantenimento e l'accrescimento della posizione individuale anche a lavoratori che cessino il rapporto di lavoro senza aver maturato periodi significativi di contribuzione (eliminando il vincolo dei tre anni di partecipazione).

Il **comma 11**: si propone la completa eliminazione del testo proposto, in quanto il finanziamento delle forme complementari mediante "abbuoni" comporta troppe complicazioni alla struttura amministrativa di tutti i fondi in generale, e in particolare di quelli negoziali. In ogni caso comporta un inaccettabile rischio di aumento dei costi in capo all'aderente e di riduzione della trasparenza nella determinazione dei costi medesimi.

Al **comma 12**, va tenuto conto della ipotesi che un lavoratore svolga in uno stesso periodo di tempo più attività lavorative di diversa natura e/o sia titolare di più rapporti di lavoro, ad esempio di due o più rapporti part-time contemporanei. In tali fattispecie, appare ragionevole consentire allo stesso di aderire a più forme.

Sempre al comma 12, occorre lasciare ai fondi la possibilità (e non l'obbligo, come appare nel testo) di prevedere o meno l'opzione per l'aderente di frazionare il flusso contributivo su più linee di investimento, tenendo conto dell'aggravio di oneri che ciò comporta e del conseguente impatto sulla struttura dei costi del fondo.

Art.9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

Si chiede di definire il modello di governance della forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS assicurando che anche in questo caso venga prevista la rappresentanza di lavoratori e datori di lavoro, con l'applicazione del criterio di pariteticità, e con la previsione di un numero congruo di componenti il comitato incaricato di amministrare il fondo.

Al **comma 3**, ritorna l'espressione della "adesione della azienda" alla forma pensionistica collettiva. Ribadendo quanto già affermato al comma 7 dell'articolo 8, si chiede di eliminare tale formulazione e di confermare semplicemente il fondo pensionistico collettivo a disposizione del lavoratore come possibilità di uscita dalla forma pensionistica costituita presso l'INPS.

Art.10 (Misure compensative per le imprese)

Il sistema delle compensazioni è un aspetto essenziale al fine di evitare che il potenziamento della previdenza complementare mediante utilizzo del TFR si traduca in un maggiore costo per il sistema produttivo ed impatti negativamente sulle capacità di ripresa e di recupero di competitività del sistema economico. Il sistema delle compensazioni deve entrare in vigore contestualmente alle disposizioni del decreto legislativo in materia di previdenza complementare.

Si fa presente che le forme di compensazione indicate nella disposizione non sono adeguate ad assicurare la invarianza di costo per le aziende. In particolare si osserva che:

- il testo della disposizione non è in linea con il principio di delega (articolo 1, comma 2, lett. e) n.9), che impone di garantire l'assenza di oneri per le imprese mediante misure compensative realizzate anche tramite una "equivalente riduzione del costo del lavoro";
- il meccanismo della deducibilità non è fruibile dalle aziende che non producano utile;
- il medesimo meccanismo, ancorando la deducibilità alla produzione di "reddito di impresa", non è fruibile neanche da aziende che producano redditi di altra natura (ad esempio le aziende agricole);
- il sistema di compensazioni prefigurato non tiene conto che l'onere del finanziamento per le aziende è crescente nel tempo. Si cumula infatti di anno in anno, per il finanziamento corrispondente al flusso di TFR dell'anno in corso e per il costo di quello dell'anno o degli anni precedenti;
- la disciplina del fondo di garanzia per l'accesso al credito resta del tutto imprecisata, così che non è possibile valutare l'effettiva capacità del fondo di agevolare l'ottenimento di finanziamento da parte delle imprese. Si rende necessario costruire apposite misure di garanzia e controgaranzia in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza affidando la gestione a strutture pubbliche e private già operanti con efficienza.

Art. 11 (Prestazioni)

Al **comma 3**: la formulazione dello schema di decreto, che ripropone in sostanza l'attuale meccanismo di confronto tra importo dell'assegno sociale e importo della rendita, fa dipendere la possibilità di erogare la prestazione in capitale anche dai coefficienti di trasformazione in rendita di volta in volta previsti nelle convenzioni assicurative.

Si propone invece di individuare un criterio per la determinazione dell'importo al di sotto del quale la prestazione può essere erogata interamente in capitale, che sia di immediata verifica ed omogeneo per tutti, per esempio comparando il montante finale con un moltiplicatore, da definire, dell'importo annuale dell'assegno sociale (esempio: un montante pari a venti volte all'assegno sociale annuale INPS).

Al **comma 6**: si propone una radicale modifica del sistema di agevolazioni fiscali ivi previsto realizzando prioritariamente lo schema di imposizione cosiddetto "E.E.T." (più diffuso a livello europeo).

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale delle prestazioni, si ritiene opportuno introdurre nel meccanismo di tassazione correttivi che portino ad una armonizzazione con il sistema fiscale generale e che ripristinino la progressività delle aliquote in base al reddito. Dato questo principio generale, si potrebbe:

- tassare la prestazione in rendita, per la parte imponibile ai sensi delle disposizioni in questione, in maniera progressiva, applicando tuttavia uno "sconto" in relazione al periodo di permanenza nel sistema complementare (ad esempio, diminuendo la base imponibile di un certo importo per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo o criterio analogo);
- sottoporre a tassazione separata la prestazione in capitale, a titolo definitivo, applicando tuttavia uno "sconto" in relazione al periodo di permanenza nel sistema complementare (ad esempio, diminuendo la base imponibile di un certo importo per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo o criterio analogo).

Al **comma 7**: si rileva come, in caso di anticipazione della posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, l'importo previsto (non superiore al 50%) sia nettamente inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali. Si chiede pertanto che detta quota sia aumentata al 75%. Inoltre in relazione alla importanza della causale per la quale si richiede l'anticipazione, si ritiene opportuno allinearne la disciplina ed il trattamento fiscale a quelli già previsti per le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie.

Al **comma 8**: non si condivide il vincolo del 50% della posizione tempo per tempo maturata che inibisce, nel caso di anticipazione per spese sanitarie, l'accesso a qualsiasi ulteriore anticipazione anche per la casa di abitazione, a meno che non sia stato reintegrato il 50%, anche perché è necessario tutelare le aspettative di quanti hanno già aderito alle forme pensionistiche complementari (o hanno già richiesto anticipazioni)..

Il suddetto vincolo ha invece motivo di esistere nel caso delle anticipazioni ottenibili fino al 30% del montante maturato, per "esigenze diverse".

Al **comma 10**: riguardo le disposizioni che sottopongono le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari agli stessi limiti di cedibilità e pignorabilità previsti per le pensioni del sistema pubblico, si fa presente, che le possibilità di cessione, pignoramento e sequestro, ancorché parziali, delle somme corrisposte a titolo di anticipazione per “gravissime” esigenze di natura sanitaria contraddice la finalità dell’anticipazione stessa.

Più in generale, si fa poi presente che:

- il richiamo alle disposizioni del sistema pensionistico di base non chiarisce i vincoli alla cessione, al sequestro e pignoramento delle anticipazioni e dei riscatti, che –notoriamente- nel sistema di base non sussistono;
- il richiamo espresso alle disposizioni che regolano la cedibilità, il sequestro ed il pignoramento delle prestazioni di base è incompleto e trascura le innovazioni introdotte prima dalla legge finanziaria per il 2005 e poi dalla legge n.80/2005.

Art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare. Cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)

Il **comma 2**, riscrive totalmente le disposizioni previste dal d.lgs. n.124/1993 in materia di riscatto della posizione individuale maturata dal lavoratore aderente alla previdenza complementare.

Al riguardo si fa presente che, in modo particolare per quanto riguarda la situazione di cessazione del rapporto di lavoro, non è accettabile che la possibilità di riscatto, parziale o totale, della posizione individuale sia subordinata alla inoccupazione rispettivamente per un anno e per quattro anni. Questa disposizione contraddice quanto affermato all’art.1 dello schema di decreto –legislativo, dove si afferma che “l’adesione alle forme pensionistiche complementari ...è libera e volontaria”. Inoltre, tale formulazione lede anche i diritti dei lavoratori che hanno già aderito ai fondi pensione negoziali, stipulando un contratto sulla base di presupposti nettamente diversi stabiliti dagli statuti dei medesimi fondi.

Irrigidire eccessivamente, rispetto alla disciplina vigente, la possibilità per l’iscritto di uscire dal sistema di previdenza complementare rischia inoltre, soprattutto in questa fase, di rendere l’adesione alle forme complementari meno attrattiva per il lavoratore.

Si chiede, pertanto, che venga ripristinata la causale di riscatto totale prevista dall’art.10 , comma 1, lett. c) del d.lgs. n.124/1993, consentendo al lavoratore, in alternativa, di richiedere il riscatto parziale per le situazioni in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Al **comma 6**, occorre confermare, anche qui, la competenza della contrattazione collettiva a decidere circa la destinazione del contributo del datore di lavoro.

Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)

Vanno rafforzati i profili di autonomia nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari, rendendo la COVIP un'autorità effettivamente indipendente al pari delle altre con le quali è chiamata ad interloquire.

Riteniamo che l'intero comma 1 debba essere riformulato prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993.

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONSERVIZI, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, AGCI, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, COPAGRI, CIA, CONFETRA, CONFEDIR, CGIL, CISL, UIL, UGL

Roma, 1 agosto 2005